

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16/12/2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. n. 370 del 28/06/10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

VISTO il D.P.Reg. del 18/01/13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. 26.05.2006 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi della tipologia di servizio denominata “Casa famiglia”;

VISTO il D.R.S. n. 2657 del 02/12/2014 con il quale l'Ente ASSOCIAZIONE NINFEA con sede legale in Palermo Piazza Stazione Lolli n. 20 è stata iscritta al n. 4030 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati previsto dall'art. 26 della citata L.R. 9.5.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la Tipologia Comunità Alloggio sezione Minori per la struttura sita in Palermo Via Rodi n. 1;

VISTA la nota prot. 1015/446 del 12/10/2015, assunta al prot. 33532 del 14/10/2015, con la quale il rappresentante legale dell'Ente ASSOCIAZIONE NINFEA chiede il cambio della tipologia da Comunità Alloggio a Casa Famiglia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO il parere favorevole reso dal Comune di Palermo con nota n. 43153 del 20/01/2016 in ordine alla tipologia Casa Famiglia;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole reso dall' A.S.P.6 di Palermo con nota n. 2890 del 30/11/2015 in ordine alla tipologia Casa Famiglia;

RITENUTO di dovere revocare il citato D.R.S. n. 2657 del 02/12/2014 e procedere alla cancellazione dal n. 4030 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private al fine di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento per la diversa tipologia sussistendone i presupposti;

D E C R E T A

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il D.R.S. n. 2657 del 02/12/2014 è revocato. Pertanto l'Ente ASSOCIAZIONE NINFEA è cancellato dal n. 4030 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86 con effetto dalla data del presente decreto.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'Ente ASSOCIAZIONE NINFEA con sede legale in Palermo Piazza Stazione Lolli n. 20 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Casa Famiglia sita in Palermo Via Rodi n. 1 per una ricettività di n. 06 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere all'eventuale completo adeguamento agli standard regionali in narrativa indicati e richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 26.05.2006.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

PALERMO, 7 8 GEN 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Felicia Guastella)

